

## **La Centrale di Committenza: le deroghe al suo utilizzo**

a cura dell' Avv. Francesco Mascia\*

In linea generale l'art. 33 comma 3 bis del Codice stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia debbano ricorrere alla Centrale di committenza per l'acquisizione di tutti i lavori, i servizi e le forniture, a prescindere dalla procedura di gara prescelta o dal loro importo (sopra soglia o sotto soglia comunitaria). Ed in caso di violazione di tale obbligo, l'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici non rilascerà il codice identificativo gara (CIG).

Sono previste, tuttavia, alcune deroghe.

La prima è data dalla possibilità di acquisire beni e servizi attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Si tratta, tuttavia, di un'eccezione limitata poiché i Comuni non capoluogo di provincia non potranno avvalersi di tali sistemi nell'ambito dei lavori pubblici: in primis perché il legislatore circoscrive tale possibilità solo per i servizi e le forniture; in secondo luogo perché le convenzioni Consip ed il mercato elettronico hanno ad oggetto soltanto beni e servizi. I Comuni, inoltre, non potranno acquistare qualsiasi bene o servizio, ma soltanto quelli espressamente previsti nelle convenzioni Consip oppure presenti nel mercato elettronico gestito dal (MEPA) o da altro soggetto aggregatore di riferimento<sup>1</sup>.

Un'altra parziale dispensa è rivolta ai Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti i quali, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, potranno affidare autonomamente gli appalti di beni, servizi e lavori, di valore inferiore a quarantamila euro.

Questa norma dovrebbe porre fine alla discussa questione relativa alla possibilità o meno, anche per gli altri Comuni non capoluogo con popolazione inferiore a diecimila abitanti, di acquistare lavori

---

<sup>1</sup>Si noti che a differenza della precedente versione il legislatore ha previsto che l'acquisto di beni e servizi in deroga al ricorso alla Centrale di committenza possa avvenire tramite gli strumenti elettronici di acquisto dei soli soggetti aggregatori e non delle altre Centrali di committenza.

beni e servizi mediante amministrazione diretta o affidamento diretto di importo inferiore a euro quarantamila.

Il dubbio sorgeva in quanto l'attuale comma 3 bis dell'art. 33 del Codice, come modificato dal D.L. 66/2014 (convertito dalla L. 89/2014), aveva abrogato il periodo contenuto nella precedente formulazione che escludeva espressamente l'applicazione del predetto comma 3 bis dell'art. 33 del Codice alle acquisizioni effettuate in economia mediante amministrazione diretta, o affidamento diretto ex art. 125 del Codice dei contratti.

Si discuteva, quindi, sull'interpretazione da dare alla novella normativa. Secondo un primo orientamento sarebbe tornato in auge l'orientamento della giurisprudenza contabile che ritiene incompatibile il ricorso alle Centrali di committenza con gli acquisiti tramite amministrazione diretta o affidamento diretto sotto i quarantamila euro e, pertanto, il comma 3 bis dell'art. 33 del Codice non si sarebbe potuto applicare a queste fattispecie; secondo un contrario indirizzo, in assenza di espresse previsioni legislative dovrebbe ritenersi, invece, che i Comuni non capoluogo di provincia non possano procedere ad acquisire autonomamente lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro quarantamila mediante affidamento diretto o tramite amministrazione diretta, poiché il D.L. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014, che ha riscritto il comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, assumerebbe nell'ordinamento carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto alla norma generale di cui all'art. 125, commi 8 e 11, dello stesso Codice<sup>2</sup>.

Con l'introduzione del predetto art. 23 ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, il legislatore sembra aver sgombrato il campo da ogni dubbio, sancendo il principio generale secondo cui il ricorso alle Centrali di committenza da parte dei Comuni non capoluogo di provincia debba sempre avere luogo, finanche in caso di affidamento diretto (per qualsiasi importo) o amministrazione diretta, con l'unica eccezione per quelli con

---

<sup>2</sup>Corte dei Conti Piemonte del 1.07.2014 n. 144 "Conclusivamente, in assenza di deroghe legislative, deve ritenersi che il Comune richiedente il parere non possa procedere ad acquisire autonomamente neppure lavori, servizi e forniture d'importo inferiore ad euro 40.000 mediante affidamento diretto, poiché la nuova disposizione di finanza pubblica, che ha novellato il comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, assume nell'ordinamento carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto alla norma generale di cui all'art. 125, commi 8 e 11, dello stesso Codice.

popolazione superiore a diecimila abitanti, i quali potranno acquisire, in via autonoma, lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a euro quarantamila.

Merita attenzione l'espressione utilizzata dal legislatore. Quest'ultimo, infatti, si riferisce a qualsiasi acquisto di importo inferiore a euro quarantamila, senza specificare, altresì, il criterio di selezione da adottare (diversamente da quanto previsto in precedenza dal comma 3 bis dell'art. 33 del Codice). Come deve essere interpretata allora la norma? Deve ritenersi che i Comuni non capoluogo di provincia, con popolazione superiore a diecimila abitanti possano agire autonomamente, oltre che in ipotesi di affidamento diretto e di amministrazione diretta, anche in caso di cottimo fiduciario, procedura aperte, ristretta e negoziata purché l'importo sia inferiore a quarantamila euro?

Tale soluzione non appare la più corretta perché, se così fosse, verrebbe svilita la funzione propria della Centrale di committenza, ossia quella di razionalizzare e concentrare in capo a lei la maggior parte degli appalti pubblici in cui vi sia un confronto concorrenziale, motivo per cui appare preferibile ritenere che i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore a diecimila abitanti possano agire unilateralmente soltanto in caso di amministrazione diretta e affidamento diretto di importo inferiore alla soglia dei quarantamila euro. La disposizione, tuttavia, non è esplicita per cui sarebbe opportuno che il legislatore procedesse ad un intervento chiarificatore, al fine di evitare possibili (quanto probabili) contenziosi sul punto.

L'art. 23-bis D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, introduce, infine, una deroga totale all'applicazione del comma 3 bis dell'art. 33 del Codice, alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo (indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), e di quelle dell'Emilia-Romagna (indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122).

*\*Avvocato amministrativista del Foro di Cagliari. Esperto in diritto degli appalti pubblici, consulente di pubbliche amministrazioni e autore di pubblicazioni in materia.*